PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE – LA FALCE DELLA LEGGE DINI

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono pari al 60% della pensione rispettivamente del coniuge defunto o che sarebbe spettata al coniuge defunto, taglieggiate in presenza di redditi del coniuge superstite senza figli minori, studenti o inabili.

E' un diritto che deriva da specifica contribuzione da parte del lavoratore durante la vita lavorativa: IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), ma purtroppo da natura previdenziale sembra ridotta a misera natura assistenziale ...

LEGGE 335/1995

articolo 1 comma 41

La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

I redditi da valutare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

In presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge viene ridotta del 25, del 40 e del 50% se supera rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps.

Per il 2021 la soglia limite per non subire tagli della pensione è pari a 20.107,62 euro.

RIDUZIONE DELLA PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE									
Redditi del con	iuge superstite	%	Importo della pensione del						
anno 2021 importi provvisori		di	de cuius spettante al coniuge						
da	а	riduzione	superstite in %						
0	€ 20.107,62	nessuna	60 %						
€ 20.107,63	€ 26.810,16	25 %	45 %						
€ 26.810,17	€ 33.512,70	40 %	36 %						
€ 33.512,71	-	50 %	30%						

La pensione reversibile va ad aggiungersi ai redditi del coniuge superstite ed è soggetta al fisco in base all'aliquota marginale: 38%? 41%? 43%? cui si aggiungono le aliquote per i prelievi comunali e

regionali (scure impietosa e pesante su un trattamento già ampiamente taglieggiato !!!) - PERCHÉ NON DETASSARLA COME CERTE FORME PENSIONISTICHE OPPURE PENSARE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA COME UNA CEDOLARE SECCA?

Di anno in anno le pensioni reversibili sono conguagliate in base agli importi annuali definitivi del trattamento minimo Inps e in base alle variazioni dei redditi del coniuge superstite.

Ricordiamo che per la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014 articolo 1 comma 303 e seguenti) a decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo deve trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. Dal momento del decesso i corrispettivi del defunto vengono così bloccati.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIMENTICATO (mpe)

Leggo sulla stampa e sento alla televisione grandi manovre di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione con imponenti assunzioni (oltre 24 mila) di nuovo personale nell'ottica delle attuali possibilità coi finanziamenti europei (PNRR) ... al contrario nonostante la effettiva necessità messa a nudo col Covid, neanche un accenno su una efficace revisione del Servizio Sanitario Nazionale, il cui personale medico e infermieristico continua con abnegazione professionale a colmare i vuoti degli organici e delle carenze organizzative. A questo proposito da segnalare che alcune aree del comparto sanità sono state addirittura tacitamente precluse dagli aumenti salariali e riconoscimenti di anzianità di carriera contrattualmente previsti ... con un silenzio assoluto dei sindacati.

Preoccupanti sono invece certe premesse in Lombardia per modelli di "Governance sociosanitaria regionale", manovre politiche e di «esperti» (presidenti, direttori e rappresentanti di tutte le ATS, le ASST e gli IRCSS)? ... Non sarebbe logico però sentire coloro che vivono quotidianamente la sanità sul campo a fianco degli ammalati: carenze ed esigenze e che l'amministrativo raccolti i problemi, i pareri e i consigli provveda a redigere i protocolli che i politici dovrebbero poi attuare? ma forse la mia è una utopia, un ricordo di un lontano passato quando però la Sanità (colla S maiuscola) era al servizio del cittadino e il malato non era lo strumento per azionare un sistema spesso mercificato. E, attenzione, il nostro Servizio Sanitario è «nazionale» ... non creiamo tanti templi !!! regionalizzazione è l'attuazione, non la creazione di tante sanità!

GOVERNO - ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI da DplMo – fonte: Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 22 del 4 giugno 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Nelle more dell'attuazione della legge di delega relativa all'assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra l'altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo ("assegno ponte") destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L'assegno "ponte" spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all'assegno "ponte", il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. Inoltre, il richiedente deve rispettare uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'assegno "ponte" è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (mpe)

La pensione di reversibilità non solo costa all'ente previdenziale un 40% in meno di quella del de cuius, ma dà all'erario molto di più essendo totalmente soggetta alla trattenuta fiscale in base alla aliquota marginale. Poi coi tagli in base al reddito del coniuge superstite si riduce a un vera e propria miseria nonostante siano stati versati dal lavoratore fior di contributi per questa specifica voce: IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti!!!

ISTAT: 2,7 MILIONI DI ANZIANI IN FORTE DIFFICOLTÀ, 100MILA SONO POVERI SENZA AIUTO E CURE dalla redazione - Rai News - lunedì 7 giugno 2021

Istat: 2,7 milioni di anziani in forte difficoltà, 100mila sono poveri senza aiuto e cure - Rai News (https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Istat-in-Italia-100mila-anziani-poveri-senza-aiuto-e-cure-84bba6db-a290-4d70-b1de-1566551b5c36.html)

Preoccupa la situazione per le persone anziane in Italia - nella classe di età 75 e più – per la mancanza di supporto sociale, del bisogno di sostegno, delle sfavorevoli condizioni abitative, delle difficili condizioni economiche: lo rileva l'Istat nel rapporto su 'Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria'. Lo studio evidenzia che su una popolazione di riferimento di circa 6,9 milioni di over 75,oltre 2,7 milioni di individui presentano gravi difficoltà motorie, comorbilità, compromissioni dell'autonomia nelle attività quotidiane di cura della persona. Tra questi 1,2 mln non possono contare su un aiuto adeguato.

Sono circa 100mila gli anziani soli in Italia, poveri in risorse sociali e relazionali, senza alcun aiuto, con problemi motori, con gravi limitazioni nelle attività di cura e strumentali della vita quotidiana, che si collocano nella fascia più bassa della distribuzione dei redditi, dunque, prossimi candidati ad affollare ospedali, RSA e case di riposo. È quanto emerge dallo studio dell'Istat 'Gli anziani e la loro domanda sociale e sanitaria. Rapporto Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana'. "Sostenerli in tutti i modi nelle loro abitazioni, - avvertono gli autori dello studio - anche attraverso un robusto supporto sociale ed economico, consentirà di rispondere agli effettivi bisogni di questi anziani, a garanzia del diritto pienamente esigibile all'assistenza, secondo il principio dell'equità sociale".

LEGGI IN

https://www.istat.it/it/archivio/258319

PENSIONI - AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER RIVALUTARE LE RETRIBUZIONI NEL 2021

da PensioniOggi a ciura di Davide Grasso

L'Inps ha aggiornato i coefficienti per rivalutare le retribuzioni e determinare, quindi, la Quota A e la Quota B delle pensioni aventi decorrenza nel 2021.

https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-aggiornati-i-coefficienti-per-rivalutare-le-retribuzioni-nel-2021-34534543

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza										
nel 2021)										
Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B		
2021	1	1	2002	1,282	1,5129	1983	3,2013	4,1941		
2020	1	1	2001	1,3138	1,5628	1982	3,6488	4,858		
2019	1	1,01	2000	1,3487	1,6181	1981	4,2309	5,6929		
2018	1,005	1,025	1999	1,3837	1,6734	1980	5,0082	6,8061		
2017	1,0161	1,0463	1998	1,4052	1,7139	1979	5,9184	8,3042		
2016	1,0272	1,0681	1997	1,4299	1,759	1978	6,8208	9,6793		
2015	1,0272	1,0784	1996	1,4513	1,8041	1977	7,6807	10,9607		
2014	1,0272	1,0886	1995	1,5176	1,8895	1976	9,042	13,0351		
2013	1,0292	1,101	1994	1,6151	2,0066	1975	10,5507	15,2941		
2012	1,0406	1,1239	1993	1,684	2,1022	1974	12,3141	18,0434		
2011	1,0724	1,1685	1992	1,7557	2,2077	1973	14,4354	21,6995		
2010	1,1012	1,2111	1991	1,8383	2,3453	1972	16,1697	24,1126		
2009	1,1187	1,241	1990	1,9803	2,5149	1971	17,2284	25,6395		
2008	1,1269	1,2616	1989	2,1223	2,6889	1970	18,1094	27,1022		
2007	1,1629	1,3139	1988	2,26	2,8885	1969	19,0189	28,6701		
2006	1,1834	1,3484	1987	2,3805	3,0546	1968	19,6554	29,6702		
2005	1,207	1,3874	1986	2,5103	3,2197	1967	19,9767	30,246		
2004	1,2275	1,4233	1985	2,6582	3,4416	1966	20,4085	31,0526		
2003	1,2511	1,4641	1984	2,8823	3,7652	1965	20,945	31,8798		

PensioniOggi.it

Nella prima colonna sono indicati i coeffidenti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (quota A). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (quota B). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

GOVERNO - PNRR NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, riguardante le misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Decreto Legge n. 80/2021 Link: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2021/06/80-2021-DL.pdf

<u>DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA, ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO IRCCS DI DIRITTO PRIVATO RIENTRA NELLE TIPOLOGIE DEFINITE</u> da DoctorNews a cura di avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

All'anzianità di servizio maturata presso un Irccs devono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del citato D.P.R. 761/79, che così recita: "Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della lesse 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere

a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza". In particolare, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'ultima parte del primo comma e al secondo comma della disposizione legislativa sopra riprodotta, l'anzianità di servizio maturata dal ricorrente presso l'Irccs trattandosi d'istituto privato accreditato dalla Regione Lombardia e, quindi, "convenzionato" con il Ssn e come tale rientrante tra quelli considerati dall'art. 26 del citato D.P.R. (oltre che tra quelli esplicitamente menzionati dall'art. 10 del D.P.R. 484/1997), è valutabile in ragione del 25% della sua durata.

SPERANZA: "RECUPERO LISTE D'ATTESA SARÀ IL TEMA PIÙ IMPORTANTE PER IL SSN NEI PROSSIMI MESI" da QuoridianoSanità

"Nel decreto-legge sostegni bis abbiamo inteso estendere la durata dell'intervento straordinario. Chiaramente è anche previsto il coinvolgimento degli erogatori privati. Il Ministero, inoltre, parallelamente all'azione di monitoraggio già intrapresa, ha chiesto a ciascuna Regione una puntuale relazione sullo stato dell'arte e sulle criticità riscontrate, che saranno oggetto di ulteriori interventi". Così il ministro rispondendo all'interrogazione di Zaffini (FdI). Importante e annoso problema da risolvere che la pandemia ha acuito... speriamo...

LEGGI IN

Question time/1. Speranza: "Recupero liste d'attesa sarà il tema più importante per il Ssn nei prossimi mesi" - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Link: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=96239&fr=n

L'ENPAM VENDE I SUOI IMMOBILI PER 842 MILIONI

Vendita degli immobili. Il presidente Oliveti: "In linea con l'obiettivo primario dell'Enpam, che è quello di mettere efficacemente a reddito il patrimonio per pagare pensioni agli iscritti, abbiamo deciso di dismettere gli immobili di diretto possesso per reimpiegare le risorse ricavate in investimenti più redditizi e diversificati"

ONAOSI (un prezioso gioiello per gli orfani di medici, veterinari e farmacisti)

La Sapienza (ONAOSI) riconosciuto dal Miur tra i Collegi Universitari di Merito.

Acquistato da Onaosi nel 1936 rientra tra i 55 Collegi di Merito attualmente esistenti in Italia. Alle ore 11 di domenica 20 giugno 2021 la Fondazione condividerà con gli invitati il riconoscimento del Collegio della Sapienza come Collegio Universitario di Merito.

ALLEGATI A PARTE - COLLEGIO LA SAPIENZA - ONAOSI (documento 126)

PARLAMENTO - COVID-19: MISURE IN MATERIA DI VACCINAZIONE da DplMo

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Di particolare importanza quanto previsto dall'articolo 4, in merito alle disposizioni in materia di

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

ALLEGATI A PARTE - «GU n.128 del 31-5-2021 76-L-conversione-DL-44»

INAIL - DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO PER L'AVVIO DELLE VACCINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO dal sito Inail

La nuova pubblicazione, elaborata dall'Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro.

In riferimento al documento "Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'8 aprile 021 e trasmesso con nota circolare interministeriale 0015126 del 12 aprile 2021, con il presente documento tecnico si intende fornire elementi utili al riscontro dei quesiti posti dalla Conferenza stessa in merito a:

- definire "puntualmente a partire da quale fase della campagna di vaccinazione (fascia di età) si possa avviare la vaccinazione per le attività economiche e produttive";
- definire "altresì quali siano le priorità cui le Regioni devono attenersi: poiché il documento di cui trattasi non indica elementi quantitativi e qualitativi di riferimento ed è pertanto molto probabile che numerosissimi soggetti richiedano alle Regioni di poter avviare attività vaccinali in contesti lavorativi, è imprescindibile che vengano definiti elementi quantitativi (es. numerosità lavoratori/lavoratrici) e qualitativi (es. i settori produttivi a maggior rischio) per evitare che le scelte che ogni regione dovrà fare in relazione alla disponibilità di vaccini possano apparire arbitrarie". Prodotto: Opuscolo Edizioni: Inail 2021 Disponibilità: Consultabile solo in rete

Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

• <u>Documento tecnico operativo per l'avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro</u>

Versione aggiornata in esito alla seduta della Conferenza delle Regioni del 20 maggio 2021 (.pdf - 1,84 mb)

IDENTITA' DIGITALE

Ora per entrare in molti siti istituzionali ci vuole lo Spid...già di non semplice acquisizione e gestione, trascorsi 180 giorni va rinnovato! Lo Spid per avere una password unica per tutti i siti della pubblica amministrazione. Questa è la semplificazione digitale? Scrive un lettore del Corriere della Sera: non sarebbe più semplice usare sistemi di riconoscimento facciale, impronte digitali come già utilizzati in altri Paesi?

Sì, si potrebbe semplificare la vita, ma dove va a finire il potere gestionale informatico?

ODONTOIATRI, UNO SU QUATTRO SI LAUREA ALL'ESTERO. IANDOLO (CAO): "TENERNE CONTO NELLA PROGRAMMAZIONE" da Ufficio Stampa FNOMCeO

409 su 1654, praticamente uno su quattro: sono gli Odontoiatri che, nel 2020, si sono iscritti agli Albi italiani, dopo aver conseguito la laurea all'estero. Un fenomeno degli ultimi anni, che, tra alti e bassi, si mantiene stabile. I laureati all'estero erano infatti il 28,5%, 366 su 1282 nel 2019, il 36,5%, 426 su 1168, nel 2018, il 43%, 540 su 1.256, nel 2017, e il 40%, 404 su 1009, nel 2016 (dati CED FNOMCeO). Tanto che la

Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha lanciato una proposta: contemplare, nella programmazione, anche i dentisti che si laureeranno all'estero, sottraendo dal fabbisogno a sei anni la media dei laureati all'estero nell'ultimo lustro. In questo caso, 429.

"I laureati all'estero sono il frutto del fenomeno, abbastanza recente ma ormai usuale, della 'migrazione' di studenti che decidono di frequentare all'estero la facoltà di Odontoiatria – spiega il Presidente della Cao nazionale, Raffaele Iandolo – Un contingente non trascurabile di nuovi odontoiatri che sfugge alla programmazione italiana dei fabbisogni, più attenta forse a 'saturare' l'offerta formativa, in continua espansione, che a formare professionisti in quantità adeguata per rispondere alle necessità dei cittadini. Con conseguente spreco di risorse pubbliche". "Il numero di accessi ai 36 corsi di laurea italiani in Odontoiatria è calcolato in base al fabbisogno previsto a sei anni dall'immatricolazione: tanto dura, infatti, il percorso di studi – continua Iandolo -. Il fabbisogno, però, non tiene conto, se non in misura marginale, della pletora di Odontoiatri che, tra sei anni, conseguiranno la laurea all'estero, ma torneranno a iscriversi in Italia. Con difficoltà per tutti a trovare un impiego adeguato e con prospettive di sottoccupazione se non inoccupazione".

Ma quali sono i meccanismi per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero?

"Il riconoscimento dei titoli avviene, per i paesi comunitari, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36, e viene sancito dalla Conferenza dei Servizi (composta dal MIUR, dal Ministero della Salute e dalla FNOMCeO), che controlla che i titoli siano conformi – risponde Iandolo – Nella pratica, un sanitario che desidera gli venga riconosciuto il titolo deve inviare il titolo stesso tradotto in italiano – da un perito giurato o dall'Ambasciata – al Ministero della Salute. Se ha già esercitato nel paese estero deve allegare anche un certificato di Good Standing. Occorre anche dimostrare (ma se si tratta di un nostro connazionale il problema non si pone) di saper parlare l'italiano: la verifica spetta all'Ordine che può adempiere tramite colloquio oppure prove attitudinali".

Diversa è la situazione se la laurea è stata conseguita in un paese extracomunitario: il controllo, in questo caso, è molto più incisivo e stringente, prevede la presentazione di una documentazione analitica e può concludersi, oltre che con il diniego, anche con l'obbligo di fare un tirocinio presso una struttura pubblica oppure con il superamento di una prova attitudinale.

"Quello di iscriversi in Università di altri paesi europei, un po' per aggirare i test di accesso, un po' perché l'offerta formativa privata è più ampia rispetto all'Italia, un po' per fare un'esperienza all'estero, è un trend in crescita, arginato sembra, per questi due anni, dalla pandemia, ma che sicuramente riprenderà a salirecontinua Iandolo -. Esistono persino degli accordi con università italiane che permettono, di seguire, in sedi distaccate in Albania, attualmente paese extra UE, corsi di Università italiane. Qualsiasi ne sia la ragione, non possiamo non tener conto di questo fenomeno ai fini di una programmazione corretta ed efficace".

Attenzione a non demolire le nostre Università colla proposta di contemplare, nella programmazione dei posti disponibili, anche i dentisti che si laureeranno all'estero, sottraendo dal fabbisogno a sei anni la media dei laureati all'estero nell'ultimo lustro...